

DUVRI

FORNITURA ALIMENTARI Art. 26 D.Lgs 81/2008



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ANNO 2014

Rev4	23.10.2013	MIES		Berti	
Rev3	9.12.2010	RIVISTO COMPLETO			
Rev2	2.2.2010	Linee guida RL			
Rev1	20.8.09	D.Lgs 106/2009			
Preparato da BERTI -RSPP		Verificato da BERTI -RSPP		Approvato da BERTI -RSPP	
20 AGOSTO 2009		20 AGOSTO 2009		20 AGOSTO 2009	

ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

Denominazione	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	
Sede legale	PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO	
Sedi operative	PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO VIA ISOCRATE 19 MILANO	
Attività svolta	OSPEDALE DI ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA	
Legale rappresentante	DOTT. AMEDEO TROPIANO	
Direttore Generale	DOTT. AMEDEO TROPIANO	
Dirigente (RUP)	Dott. ANNALISA AMBROSETTI	
DEC	DA NOMINARE	
Referente Tecnico Supervisore	DA NOMINARE	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	GEOM. SILVIA BERTI	
Esperto Qualificato/Esperto Responsabile	DOTT. GIUSEPPE EULISSE	
Medico Competente/Autorizzato	DOTT. PAOLO GRILLO	
Consulenti esterni per la stesura della valutazione dei rischi	-----	
Denominazione impresa		
Sede legale		
Sedi operative		
Attività svolta		
Legale rappresentante		
Iscrizione camera di commercio	n.	
Assicurazione INAIL	n.terr.	n.ditta
Autocertificazione art 47 DPR 445/2000		
Dirigente/Preposto di riferimento	DA INDIVIDUARE DITTA	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Medico Competente		
Subappaltatori		
Subappaltatori		
Obbligo di tessera di riconoscimento art. 18 comma 1 lett. u D. Lgs 81/2008	SI	

ATTENZIONE

PAGINA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA DAL DATORE DI LAVORO DELL'APPALTATORE. L' APPALTATORE POTRA' INTEGRARE IL PRESENTE DUVRI CON ALTRE E DIVERSE INDIVIDUAZIONI DI RISCHIO NON PREVISTE DAL DOCUMENTO.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (**REQUISITI ESSENZIALI ART 26. COMMA 1 LETT. A**) DOVRA' ESSERE PRODOTTA SUCCESSIVAMENTE L'AGGIUDICAZIONE PENA REVOCA DELLA STESSA.

Milano, 16 DICEMBRE 2014

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONDUZIONE DELL'APPALTO - SICUREZZA

L'appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori affidatigli, è tenuto ad osservare tutte le condizioni riportate in questo documento, pena la recessione dal contratto. Ulteriori condizioni possono essere fissate per specifici lavori.

L'appaltatore **fatto salvo il caso di assenza di rischi interferenti**, prima della sottoscrizione del contratto dovrà fornire al Committente oltre ai documenti ex art. 26 comma 1 lett. A, la seguente documentazione:

- rischi inerenti le attività svolte;
- ulteriori misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare le interferenze, se individuate;
- dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento e di impegno a rispettarne le condizioni indicate, ove richiesto dal Committente.

L'appaltatore dovrà farsi carico dell'onere di informazione ed aggiornamento dei propri dipendenti, anche temporanei o saltuari, senza alcuna ulteriore incombenza per il committente.

Il personale dell'appaltatore dovrà usare i Dispositivi di Protezione Individuale adatti all'ambiente e al tipo di lavoro (tuta, guanti, cuffie, elmetto protettivo, imbracatura, ecc.) nei modi previsti dal Titolo III – Capo II del D.Lgs. nr. 81/2008.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi intervento che possa pregiudicare la sicurezza o determinare impatti negativi sull'ambiente di propria iniziativa e che comunque non sia stato preventivamente autorizzato dal delegato del committente.

Nel caso l'appaltatore affidi lavori in subappalto, ad altre ditte per talune attività particolari, lo stesso dovrà provvedere affinché le presenti norme siano portate a conoscenza anche del subappaltatore e, soprattutto, che da questi siano osservate.

Sarà, inoltre, onere dell'appaltatore verificare l'idoneità delle ditte subappaltatrici. Anche le ditte subappaltatrici dovranno sottostare a quanto riportato nel presente documento.

Per tutta la durata del lavoro, l'appaltatore dovrà garantire una copertura assicurativa per responsabilità civile verso tutti i danni che dovessero essere causati nell'espletamento dei lavori, compresi danni ambientali, biologici, infortuni, malattie professionali e qualsiasi altra evenienza legata all'attività svolta presso il committente.

L'appaltatore informa il committente, attraverso il suo delegato, ed i rispettivi dipendenti, degli eventuali rischi connessi alle lavorazioni effettuate nell'esecuzione dell'opera assegnata.

L'appaltatore o il responsabile della ditta appaltatrice dovranno comunicare al delegato del committente la cessazione dei lavori e provvedere affinché tutte le zone di lavoro siano libere da materiali o altri impedimenti che possano intralciare i passaggi o costituire pericolo per il personale della stessa. È fatto divieto in modo assoluto di abbandonare i rifiuti, di qualsiasi genere e natura, presso i locali dell'Azienda. A fine turno di lavoro sarà cura dell'appaltatore lasciare in ordine il posto di lavoro, mettere in sicurezza le eventuali attrezzature lasciate nel cantiere o nella postazione di lavoro, segnalandone la situazioni di pericolo.

Secondo la comune volontà delle parti, la presente integrazione al capitolato di appalto, viene ritenuta efficace pro-futuro, per tutti i casi in cui l'appaltatore sarà richiamato ad intervenire presso il committente.

L'appaltatore deve informare l'INAIL ed eventuali altri organi di vigilanza od ispettivi ove previsti, di ogni infortunio dovesse accadere al proprio personale nell'ambito delle attività svolte in azienda, dandone tempestiva informazione anche al delegato del committente.

SUBAPPALTI

Fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione al committente dei subappaltatori cc. 1656 nel caso di affidamento dei lavori, o di parte di essi, in subappalto all'appaltatore spetterà l'obbligo di:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici;

- verificare il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi previdenziali ed assicurativi come esplicitato in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore DL 223/2006 art. 36-bis (nella produzione da parte del subappaltatore all'appaltatore di attestati recanti conferma del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali);
- verificare l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro (DLGS nr. 81/2008 e norme ivi richiamate e/o correlate).

L'appaltatore dovrà fornire al committente od al suo delegato indicazioni riguardanti:

- il periodo di presenza della/e ditta/e in subappalto;
- l'elenco dei lavori da effettuare affidati in subappalto;
- l'organigramma della/e ditta/e in subappalto;

Sarà cura dell'appaltatore fornire al subappaltatore una copia del presente documento alle cui indicazioni quest'ultimo dovrà attenersi.

DISPOSIZIONE GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), viene redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra:

- le attività proprie della Stazione Appaltante e le attività dell'Impresa Appaltatrice;
- le attività delle varie ditte appaltatrici che operano all'interno della Azienda Ospedaliera.

E' obbligo per le Imprese Esterne rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nel presente documento e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. E' inoltre obbligo delle Imprese Esterne formare i propri lavoratori perché operino sempre in sicurezza.

In Ospedale ovvero negli luoghi coperti è vietato fumare. Si ricorda che all'interno dell'Ospedale sono collocati dispositivi per la rilevazione dei fumi e che l' eventuale allarme attiva le procedure di sicurezza aziendali. In caso di attivazione delle procedure causata da inottemperanza a tale divieto l'Azienda si riserva il diritto di procedere contro i trasgressori.

E'vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro.

In caso di emergenza (incendio, terremoto) tutti i lavoratori non dipendenti dal Committente dovranno mettersi a disposizione e collaborare con i lavoratori aziendali per le finalità previste dal Piano di Emergenza. Al fine di mantenere le necessarie condizioni nel caso di sopravvenuta emergenza si raccomanda di mantenere i corridoi sgombri da cose e attrezzature. In caso di emergenza è possibile utilizzare gli ascensori identificati antincendio. Tutti i restanti ascensori non devono essere utilizzati.

In caso di emergenza sanitaria e a seconda della tipologia di infortunio (malore, infortunio) tutti i lavoratori esterni possono avvalersi per le prime cure, della struttura di Pronto Soccorso presso la sede di Cardinal Ferrari, o del Medico di Guardia se operanti presso la sede di Isocrate. Tale procedura deve essere attivata dal personale aziendale.

Le lavorazioni ad elevato rischio specifico sotto elencate devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale che dovrà fornire le opportune informazioni e misure di sicurezza:

- montaggio di trabattelli
- lavorazioni sui tetti
- lavorazioni nei locali delle risonanze magnetiche 1,5T
- lavorazioni in locali classificati a potenziale atmosfera esplosiva- centrale termica , cabina ricevitrice gas-sede Cardinal Ferrari
- lavorazioni in ambienti sotterranei o cunicoli (ambienti confinati)
- lavorazioni richiedenti interruzioni dell'energia elettrica o dell'acqua o della ventilazione
- lavorazioni a caldo

UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE

L'appaltatore dovrà utilizzare attrezzature proprie. Non potrà, in nessun caso, fare uso di servizi dell'officina, di mezzi elettrici o ad aria compressa, di gru, di paranchi, di trabattelli, di scale, di sollevatori, di veicoli, di utensileria e di quant'altro sia di proprietà del committente.

Le Ditte esterne che per dar corso alle proprie lavorazioni abbiano necessità di macchine e/o attrezzature di lavoro, dovranno assicurarne i requisiti di sicurezza così come definite dalla Norma art. 70 commi 1,2,3 D.Lgs 81/2008. L'uso e il deposito di bombole di qualsiasi tipo di gas ed uso (medicale, di laboratorio, alimentare, di saldatura) deve essere previamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico aziendale. E' vietato modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate sugli impianti.

ACCESSO DA PARTE DEI MEZZI DELL'APPALTATORE

L'accesso dei mezzi appartenenti all'appaltatore all'interno delle proprietà dell'Azienda Ospedaliera è consentito nel rispetto dei limiti di velocità indicati (10 km/h max) e della viabilità interna come descritta dalla segnaletica sita in loco. I mezzi dovranno stazionare e circolare in maniera tale da non creare intralcio alla viabilità o pericolo per le persone, durante la fermata /sosta è obbligatorio accertarsi che il mezzo sia assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano inserito). È tassativo non posizionare i mezzi in maniera tale da impedire l'utilizzo dei mezzi di emergenza (estintori, idranti...) od ostruire le uscite di sicurezza. L'accesso dei mezzi è autorizzato dalla portineria. Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. Sono vietati l'uso dei carrelli, trans pallet, carrelli elevatori elettrici aziendali. E' vietato l'uso di trans pallet su rampe e pendenze.

Durante la sosta del veicolo dovrà essere posta indicazione visibile del nominativo della Ditta e il numero telefonico da utilizzare in caso di emergenza.

ASCENSORI E MONTACARICHI

Gli ascensori e montacarichi devono essere utilizzati per il peso consentito. In caso di emergenza (fermo macchina) citofonare al personale di portineria e attenersi alle indicazioni fornite dagli stessi. La manovra a mano viene eseguita dal personale tecnico presente che provvederà in tempi brevi a ripristinare le normali funzioni dell'ascensore. Durante la permanenza in ascensore anche se fermo, non vi sono pericoli di soffocamento ne di precipitazione.

PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE

L'A.O. è dotata di un proprio piano di gestione delle emergenze contenente la pianificazione delle procedure di segnalazione e di estinzione degli incendi ed eventualmente di quelle per l'evacuazione. Se si dovesse sviluppare un incendio o fosse necessario evacuare la zona di lavoro per ragioni d'emergenza i lavoratori della ditta appaltatrice e/o sub-appaltatrice dovranno attenersi alle procedure di sicurezza del personale. In ogni caso su tutti i piani sono evidenziate le planimetrie di evacuazione e i comportamenti da adottare in caso di emergenza.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

OSTACOLI E BARRIERE

Interventi che richiedano la segregazione temporanea di piccole aree dovranno essere opportunamente segnalate e in particolare il percorso alternativo sicuro per gli utenti, attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non costituire inciampo. Il deposito anche solo temporaneo non potrà avvenire presso passaggi, accessi, vie di fuga, in ogni caso i materiali dovranno essere allontanati al termine delle lavorazioni. Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. Tutte le attività manutentive e di installazione eseguite al di fuori dei locali tecnologici devono essere eseguite con particolare cura per la presenza di attività di tipo sanitario; a tale riguardo le attività devono improntarsi alla massima pulizia ed ordine, ovvero massima cura deve essere posta nell'evitare la dispersione di polvere, nella custodia degli attrezzi di lavoro, nell'evitare l'ingombro dei percorsi con attrezzature cavi ecc. Tutti i lavori devono essere comunicati e concordati con i Preposti aziendali.

L'installazione di macchine particolarmente pesanti (impronta > 200 kg/mq) deve essere autorizzata dal Servizio

Tecnico aziendale.

USO DELLA MENSA AZIENDALE

I lavoratori di Ditte esterne possono utilizzare la mensa aziendale secondo le procedure amministrative e sanitarie individuate dall'Azienda.

USO DI SPOGLIATOI

Le Ditte esterne che esercitano lavori insudicianti o lavorazioni per le quali vi sia contatto con materiale biologico/chimico, devono fare richiesta di spogliatoi per il proprio personale; è vietato occupare spazi abusivi o locali per alloggiare armadietti ed eventuali depositi. La richiesta di uso di spogliatoi deve essere inoltrata al RUP che la trasmetterà al DEC.

DEPOSITI DI MATERIALI

I depositi necessari per lo stoccaggio di materiali devono essere autorizzati dall'Azienda. Tutti i depositi autorizzati devono recare all'ingresso un cartello indicante la Ditta referente di quel deposito e la destinazione d'uso di tale locale. Le chiavi devono essere messe a disposizione del Servizio Tecnico aziendale. La custodia delle merci e attrezzature collocate nei depositi autorizzati è a carico dell'impresa appaltatrice; è vietato collocare anche temporaneamente merci e attrezzature nei corridoi.

RIFIUTI E POLVERI (MUFFE)

Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosi devono essere depositati e smaltiti negli appositi contenitori secondo le procedure predefinite nel protocollo aziendale per la gestione dei rifiuti.

Il Personale del Committente, individuato dalla struttura aziendale competente per la gestione e il controllo dell'appalto, procederà alla verifica dell'area di lavoro controllando che:

- Non siano stati accumulati materiali combustibili all'interno dei locali in quantità superiore a quanto autorizzato.
- Non siano state ostruite le vie di esodo e le uscite di emergenza.
- Non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dalle attività legate all'appalto.

In ogni caso è fatto divieto di abbandono di materiali di risulta di qualsiasi tipo in ogni spazio dell'Azienda interno ed esterno. Il travaso di rifiuti liquidi pericolosi deve essere compiuto con le precauzioni dettate dalla tipologia del rifiuto e secondo quanto previsto dalla relativa scheda di sicurezza. In particolare per quanto riguarda i liquidi di risulta dei laboratori si dovranno osservare le misure cautelative previste dal regolamento aziendale per la gestione dei rifiuti e il deposito temporaneo dovrà essere mantenuto chiuso a fine lavorazioni e in assenza del personale ad esso dedicato.

POLVERI

Nel caso di lavorazioni comportanti la diffusione e presenza di polveri si dovrà opportunamente provvedere alla segregazione dell'ambiente mediante teli di polietilene o altre barriere fisiche, in ogni caso e per la limitazione di eventuali contaminazioni da Aspergillus, in particolare a fine giornata lavorativa si dovranno rimuovere tutte le polveri eccedenti il cantiere o il confinamento con l'accortezza di non diffonderne il particolato. Le operazioni di pulizia e abbattimento dovranno essere condotte mediante acqua o a umido; in ogni caso lavori/cantieri in prossimità delle parti sanitarie ospedaliere dovranno essere confinati, ugualmente gli accessi, ponteggi e rampe dovranno essere mantenuti, per quanto possibile, puliti a fine giornata. Si dovrà ugualmente prestare attenzione alla presenza di canali di ventilazione e se contaminati dalle polveri dovranno essere concordate a fine lavori le misure di ripristino e pulizia degli stessi. Nei casi previsti e per alcune lavorazioni polverose si dovranno identificare opportuni percorsi "puliti" a cura dei referenti del contratto.

ABITI DA LAVORO DIVERSI DA QUELLI SANITARI

I manutentori in genere che per le loro attività indossino tute da lavoro dovranno, se operanti nei servizi sanitari, provvedere al mantenimento di idonea pulizia del vestiario. In caso l'operatore si presenti con abiti che denotino polveri o scarsa pulizia, il referente del contratto o il preposto può non ammetterne l'accesso ai servizi sanitari. In casi particolari, a seconda del giudizio dei sanitari, potranno essere distribuiti per l'accesso camici monouso.

FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Nell'organico dell'Appaltatore deve esserci almeno una persona incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con i referenti operativi del Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Tale persona sarà inoltre garante per l'Appaltatore della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, con compiti di dirigente e/o preposto ai

sensi del D.Lgs. 81/08, nella logica della cooperazione e del coordinamento. Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture che possano interessare l'intera azienda (su più sedi), tale compito dovrà essere svolto da un numero sufficiente di persone con il ruolo di dirigente/preposto.

LOCALI PER RICARICA BATTERIE E LOCALI DEPOSITO BOMBOLE

I locali destinati al deposito di bombole di gas devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico. Come per i depositi deve essere disposta idonea segnaletica. All'ingresso o in prossimità di tali depositi deve essere apposta la segnaletica di sicurezza relativa e la scheda di sicurezza dei gas presenti. I locali ricarica batterie (es. lavasciuga) devono essere autorizzati dal Servizio Tecnico. E' vietato l'abbandono di batterie esauste e di bombole presso gli spazi dell'Azienda.

PRODOTTI CHIMICI E DETERGENTI

Tutte le sostanze chimiche pericolose, i disinfettanti e detersivi devono essere accompagnati dalla relativa scheda di sicurezza; l'elenco di quelli in uso e le relative schede devono essere trasmesse al SPP aziendale. I prodotti chimici devono essere segregati in appositi armadi muniti di chiave. Il preposto alla conduzione dell'appalto dovrà accertarsi presso il personale a lui afferente della corretta gestione delle sostanze chimiche in uso.

LAVORI IN QUOTA

Per l'esecuzione di lavori in quota, a completamento e richiamo delle norme di legge (vedi principi generali al Titolo IV Capo II del DLGS nr. 81/2008) si riportano alcune tra le principali disposizioni relative al Servizio in oggetto:

- Le opere provvisorie quali ponteggi od impalcature dovranno essere allestite a regola d'arte secondo quanto riportato dal libretto dell'attrezzatura ed essere proporzionate ed idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.
- Le zone sottostanti alle impalcature od ai lavori in quota devono essere sbarrate e munite di cartelli indicatori che vietino il passaggio e facciano obbligo di uso del casco
- Non bisogna lasciar cadere, né tanto meno gettare, alcun oggetto al di sotto
- Le opere provvisorie andranno rimosse una volta cessato il loro utilizzo
- Le strutture provvisorie devono essere opportunamente segnalate se realizzate in posizioni poco visibili come nel caso, ad esempio, dietro angoli di edifici, nascoste da parti di impianti ecc.

L'allestimento di impalcati, ponti e trabattelli dovrà essere sovrinteso da Preposto individuato. Il Committente si riserva di verificare in qualsiasi momento il possesso del libretto delle attrezzature e se dovute, le manutenzioni e le verifiche effettuate dagli Enti preposti su quelle destinate al sollevamento carichi > 200 kg.

Per quanto riguarda lavori su tetti con uso di attrezzature anticaduta, funi, cestelli, linee di vita e piattaforme si fa riferimento a procedura specifica (LAVORI IN QUOTA) che viene consegnata.

LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Le lavorazioni negli ambienti confinati previste in Azienda sono eseguite secondo quanto previsto dalla specifica Procedura Aziendale, da personale di Ditte Esterne. Il personale addetto alle lavorazioni (imprese e lavoratori autonomi) previste dalla procedura aziendale e che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall'esterno, deve essere preventivamente formato informato ed addestrato dal proprio datore di lavoro. Gli ambienti confinati sono riconoscibili da apposita segnaletica.

L'Impresa che esegue lavori in ambienti confinati deve essere qualificata secondo i requisiti specificati al paragrafo seguente (**qualificazione dell'impresa**). Il RUP contraente dovrà prima di stipulare il contratto verificare:

- I documenti di **qualificazione** dell'impresa;
- L'**idoneità tecnico professionale** dell'impresa secondo quanto stabilito dall' art 26 TU.

Solo a seguito del positivo riscontro degli accertamenti previsti, il RUP rende esecutivo il contratto d'appalto. Per qualificazione dell'impresa si intende:

- presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto deve necessariamente possedere tale esperienza;
- attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento; si fa presente che ciò vale anche per il datore di lavoro se impiegato per tali lavori;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro;
- addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza.

RUMORE

In ospedale è opportuno limitare la propagazione di rumori; in caso di attività particolarmente rumorose, ovvero con misurazioni fonometriche superiori a:

- REPARTI DI DEGENZA: 70 dBa (emissione istantanea)
- BLOCCO OPERATORIO: 65 dBa (emissione istantanea)
- SERVIZI DI RADIODIAGNOSTICA, LABORATORI: 70 dBa (emissione istantanea)

dovranno essere concordate con i preposti, ulteriori misure per l'abbattimento del rumore.

ALLESTIMENTO DI OPERE NON TITOLO IV

L'allestimento di manutenzioni edili e/o impiantistiche non ricadenti nel titolo IV è possibile per: g-bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento **che non comportino lavori edili o di ingegneria civile** di cui all'allegato X.

Allegato X

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

ALLESTIMENTO DI OPERE RICADENTI NEL TITOLO IV CANTIERI

Sono considerati lavori ricadenti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08, quelli ricompresi nell'allegato X del medesimo Decreto.

Allegato X

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per le opere definite dall'All. X devono essere previsti gli obblighi in capo al Committente e al Responsabile Lavori ex art. 90 TU e tutte le funzioni connesse. (Applicazione Titolo IV).

PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA AZIENDA GAETANO PINI

1. PRIMA DI INIZIARE UN LAVORO SE NECESSARIO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DA SVOLGERE OCCORRE RECINTARE O DELIMITARE LA ZONA DI LAVORO, SIA ESSA SCAVO O IN POSIZIONE ELEVATA.
2. E' VIETATO COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA MANOVRE E OPERAZIONI CHE NON SIANO DI PROPRIA COMPETENZA E CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DI ALTRE PERSONE, SU MACCHINE, ATTREZZATURE O IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.
3. RISPETTARE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA LE NORME E LE PROCEDURE IMPARTITE DAL PERSONALE PREPOSTO ED ESPOSTE O ADOTTATE DALL'AZIENDA.
4. E' VIETATO ACCEDERE O PERMANERE IN LUOGHI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SI DEVE SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO.
5. E' VIETATO COMPIERE LAVORI DI SALDATURA USARE FIAMME LIBERE O FUMARE. I LAVORI A CALDO VANNO PREVIAMENTE AUTORIZZATI DALL'UFFICIO TECNICO.
6. E' VIETATO L'INGRESSO AI LOCALI DI RISONANZA MAGNETICA 1,5 T E A QUELLI SOTTOSTANTI SE NON PREVIAMENTE AUTORIZZATI DAL SPP.
7. E' VIETATO INGOMBRARE PASSAGGI PEDONALI O CARRAI, VIE DI FUGA, SCALE, PORTE, USCITE DI SICUREZZA.
8. E' VIETATO UTILIZZARE ATTREZZATURE MACCHINE O IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA.
9. E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE I DPI MESSI A DISPOSIZIONE DAL DATORI DI LAVORO.
10. E' OBBLIGATORIO SEGNALARE AI PROPRI SUPERIORI EVENTUALI PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA SICUREZZA O L'ESISTENZA DI CONDIZIONI DI PERICOLO.
11. NEI CASI OVE SIA NECESSARIO PROVVEDERE ALLA SOSPENSIONE DI IMPIANTI E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELL'UFFICIO TECNICO.
12. IN CASO DI EMERGENZA ATTENERSI SCRUPolosAMENTE A TUTTE LE PROCEDURE IMPARTITE DAL PERSONALE PRESENTE E DAI PIANI DI EMERGENZA STABILITI.
13. I CANTIERI EDILI IN ZONE SANITARIE DEVONO ESSERE PARTICOLARMENTE CONFINATI DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO E PER LA DIFFUSIONE DI POLVERI POTENZIALMENTE A RISCHIO ASPERGILLUS.
14. SONO VIETATE LE MOVIMENTAZIONI DI MERCI SU TRANSPALLET SU RAMPE E PIANI INCLINATI.
15. I LOCALI PER LA RICARICA DI BATTERIE DEVONO ESSERE MUNITI DI APPOSITA SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO.

INFORMAZIONI SINTETICHE SUL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE	SCHEDE EMERGENZE
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE FERRARI 1 (tel. Interno)	2828
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE ISOCRATE 19 (tel. Interno)	2080
<p>MISURE DI PREVENZIONE In tutti i piani dell'Azienda Ospedaliera sono presenti le planimetrie dei piani di evacuazione con l'indicazione dell'ubicazione estintori, percorsi di esodo, la presenza degli ascensori antincendio. Le planimetrie ricordano il divieto assoluto di utilizzo degli ascensori (tranne quelli antincendio) in caso di emergenza incendio. E' importante ricordare a tutti i lavoratori esterni che i percorsi identificati per l'esodo dagli edifici dovranno essere mantenuti sgombri da cose e materiali. Non sarà possibile introdurre in Azienda, salvo approvazione esplicita da parte dell'Ufficio Tecnico, materiali infiammabili (gas, liquidi ecc). E' vietato inoltre abbandonare materiali di risulta nei locali seminterrati, interrati e nei locali tecnici. E' vietato impedire con fermi la chiusura delle porta tagliafuoco. In Azienda è vietato fumare.</p> <p>COMPORAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO In caso di principio di incendio il lavoratore esterno dovrà avvertire immediatamente i lavoratori aziendali se presenti, se ciò non fosse possibile dovrà contattare da telefono interno i numeri di emergenza aziendali indicati. I numeri aziendali emergenza possono essere eseguiti anche da cellulari.</p> <p>TELEFONATE AL CENTRO EMERGENZA In tal caso di dovranno fornire al ricevente la chiamata, le indicazioni sul luogo oggetto dell'emergenza, sul tipo di emergenza e sul chiamante.</p>	
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE FERRARI 1 (da cellulare)	02 58296828
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE ISOCRATE 19 (da cellulare)	02 58296080
Il lavoratore potrà, se addestrato, intervenire utilizzando l'estintore più vicino.	
<p>COMPORAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA IN CORSO I lavoratori dovranno seguire le istruzioni del personale aziendale addestrato. Se richiesto aiutare il personale nell'evacuazione dei pazienti verso i luoghi sicuri. In ogni caso si dovranno allontanare dai luoghi in emergenza seguendo i percorsi indicati dai piani di evacuazione. E' vietato rientrare nei luoghi oggetto dell'emergenza.</p>	
<p>NORME DEDICATE AI TRASPORTATORI I trasportatori dovranno agevolare l'ingresso dei mezzi di soccorso. L'automezzo parcheggiato temporaneamente dovrà riportare in posizione visibile il numero di telefono del conducente e il luogo della consegna/servizio dove essere rintracciato.</p>	

INTERFERENZE SPECIFICHE L'APPALTO - COORDINAMENTO MISURE DI PREVENZIONE

1. MERA FRONITURA DI MATERIALE, CONSEGNA A MAGAZZINO E DISPENSA CON LE CAUTELE PREVISTE PER LA MOVIMENTAZIONE MERCI

SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO MOVIMENTAZIO	DATA EMISSIONE_12_2010 REVISIONE N_o	MMC/MMP
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
<p>MOVIMENTAZIONE MERCI</p> <p>il rischio da movimentazione manuale dei carichi sussiste per la movimentazione delle merci a magazzino e per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico e immagazzinamento dei materiali, quando queste operazioni non vengano correttamente ausiliate.</p> <p>E' fatto divieto assoluto all'uso dei carrelli elevatori e trans pallet, di proprietà dell'Azienda. In ogni caso per quanto riguarda la movimentazione delle merci è obbligatoria la consultazione della procedura di sicurezza aziendale MERCI. I mezzi dedicati al trasporto merci dovranno essere fermati al momento della sosta mediante freno di stazionamento. La consegna delle merci dovrà avvenire secondo un scadenziario prestabilito e concordato con i Referenti il contratto, in particolare la consegna andrà concordata con i referenti dei magazzini. Gli automezzi incaricati alla consegna dovranno essere dotati di mezzi meccanizzati di movimentazione merci (bilici ecc.) idonei al tipo di quantitativo e tipologia di merce trasportata. Gli autisti dovranno provvedere allo scarico delle merci e alla consegna al punto di accettazione in magazzino per mezzo di propri attrezzi per la movimentazione manuale e/o ausiliata. E' fatto divieto l'uso anche temporaneo e sporadico di mezzi e attrezzature di proprietà dell'A.O.</p> <p>Durante la consegna delle merci si dovranno adottare misure di sicurezza e cautela in tutte le fasi di movimentazione, si dovranno rispettare le portate massime di carico previste dai montacarichi aziendali. Sono vietate le sovrapposizioni di attività con altre Ditte in fase di consegna. Le merci dovranno essere custodite fino al punto di consegna a magazzino.</p> <p>In caso di movimentazione di carichi ingombranti e/o che limitino la visibilità dei percorsi è obbligatorio il trasporto a 2 persone. Il trasporto di trabattelli e di altri materiali dovrà avvenire con le opportune misure di cautela, possibilmente in orari sfalsati alle normali attività sanitarie, in ogni caso non dovranno recare pregiudizio o impedimento. L'allestimento di trabattelli dovrà essere opportunamente segnalato e segregato. I materiali e le attrezzature su ponti o/o trabattelli dovranno essere opportunamente posizionati in modo da non causare eventuali cadute a terra.</p> <p>REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' CARICO SCARICO MERCI</p> <p>COME LAVORARE IN SICUREZZA</p> <p>l'attività di carico scarico merci si svolge abitualmente nei pressi dei magazzini (cortili) e nei magazzini. I rischi connessi a quest'attività sono riassumersi in rischi infortunistici relativi all'uso delle attrezzature (carrelli, transpallet , muletti ecc) e nati dalla sovrapposizione di diverse consegne contemporanee. E' quindi necessario ricordare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GLI SPAZI DESTINATI AL CARICO SCARICO MERCI DEVONO ESSERE MANTENUTI LIBERI DA MEZZI NON AUTORIZZATI; • GLI AUTOMEZZI INCARICATI ALLA CONSEGNA DOVRANNO ESSERE DOTATI DI MEZZI DI MECCANIZZAZIONE MOVIMENTAZIONE MERCI (BILICI ECC.) IDONEI AL TIPO DI QUANTITATIVO E TIPOLOGIA MERCE TRASPORTATA • E' VIETATO L'USO DELLE ATTREZZATURE DI TRASPORTO AZIENDALI ANCHE TEMPORANEO DA PARTE DELLE DITTE O DEI CORRIERI • SONO VIETATE LE SOVRAPPOSIZIONI DI CARICO SCARICO MERCI- LA CONSEGNA DELLE MERCI DOVRÀ AVVENIRE SECONDO UN SCADENZIARIO PRESTABILITO E CONCORDATO CON I REFERENTI IL CONTRATTO, 		

IN PARTICOLARE LA CONSEGNA ANDRÀ CONCORDATA CON I REFERENTI DEI MAGAZZINI.

- GLI AUTISTI DOVRANNO PROVVEDERE ALLO SCARICO DELLE MERCI E LA CONSEGNA AL PUNTO DI ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER MEZZO DI PROPRI ATTREZZI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE.
- **E' VIETATO L'UTILIZZO DEL TRANSPALLET SULLE RAMPE**, ANCHE DA PARTE DELLE DITTE E DEI CORRIERI

ALLEGATO ART. 26 D. LSG. 81/2008- AD USO IMPRESE ESTERNE

DOCUMENTO INFORMATIVO E DI COORDINAMENTO ART. 26 D. LGS. 81/2008

**REGOLAMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
DELLE DITTE ESTERNE E LAVORATORI AUTONOMI**

AZIENDA FORNITRICE	
TIPO DI FORNITURA	
USO DI MEZZI PROPRI PER IL CARICO/SCARICO DELLE MERCI	
SI NO	

1. E' VIETATA LA SOSTA IN CORTILE DI AUTOVEICOLI CON IL MOTORE ACCESO.
2. E' VIETATA LA FERMATA CON IL MOTORE ACCESO LUNGO IL PERCORSO CHE CONDUCE AL MAGAZZINO GENERALE. SUL PERCORSO RISPETTARE LA SEGNALETICA.
3. SONO VIETATE VELOCITA' SUPERIORI AI 5 KM/H E L'USO DI SEGNALATORI ACUSTICI.
4. E' VIETATO L'USO DEL CARRELLO ELEVATORE AZIENDALE.
5. E' VIETATO L'USO DEI TRANSPALLET AZIENDALI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO. IN OGNI CASO E' ASSOLUTAMENTE VIETATO L'USO DEL TRANSPALLET MANUALE LUNGO LA RAMPA DI ACCESSO AL MAGAZZINO GENERALE NELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI 1. PER L'USO DEI TRANSPALLET I DIPENDENTI DI AZIENDE ESTERNE DOVRANNO COMUNQUE ATTENERSI ALLA PROCEDURA DI SICUREZZA N. 32, DISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO GENERALE.

Il presente regolamento deve essere sottoscritto per accettazione dall'operatore della Ditta incaricata e deve essere trasmesso al proprio Datore di Lavoro.

PER
ACCETTAZIONE.....

PARTE TERZA- COSTI PER LA SICUREZZA INTERFERENTI

COSTI

I costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi all'Appalto in oggetto sono stimati in funzione delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze descritti in precedenza, sulla base di elenchi di prezzi unitari sotto indicati.

L'articolo 86 comma 3 bis del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007, richiede alle Stazioni Appaltanti che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [...], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alla caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo della sicurezza interferenziale non può comunque essere soggetto a ribasso.

Tale importo è stato calcolato considerando la lista delle interferenze e l'elenco delle indicazioni impartite per eliminare le interferenze. L'importo è stato ricavato utilizzando elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basato su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'era interessata.

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d'opera che richiedono la definizione o l'aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

La stazione appaltante, nel valutare solo i rischi interferenziali qui evidenziati dal presente Documento, è tenuta a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

Il presente documento viene inviato dal RUP al Datore di Lavoro, lavoratore autonomo, addetto alla realizzazione dell'appalto, che si impegna a fornire le informazioni presenti nel DUVRI ai lavoratori, e dichiara d'aver preso completa VISIONE del documento e di aver preliminarmente preso visione delle aree di lavoro.


Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato a cura della Stazione Appaltante secondo le necessità che si evidenziano durante lo svolgimento del Servizio.

ONERI SICUREZZA INTERFERENZA APPALTO

ONERI SICUREZZA INTERFERENTI		
INCONTRO DI COORDINAMENTO DUVRI	CON IMPRESA ATI COORDINAMENTO	EURO 250X 1 INCONTRI A CORPO
		TOTALE 250,00 EURO

RSPP

Geom. Silvia Berti



Milano ,16 DICEMBRE2014